

TI_GERICHTE 16.2000.00123 vom 10. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.00123

FR: TI_GERICHTE 16.2000.00123 du 10 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 16.2000.00123 del 10 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.01.2001
16.2000.00123

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00123 Lugano 10 gennaio 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare "l'istanza di petizione" 1° dicembre 2000 presentata da nei confronti dell'operato del Pretore del Distretto di Lugano sezione 6 nell'ambito di una procedura di annullamento di una sentenza di divorzio che ha interessato la richiedente; esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con scritto 1° dicembre 2000 _____ ha interpellato questa Camera chiedendo che le venisse nominato un difensore d'ufficio" per promuovere la causa (legge e diritto) contro il Pretore Avv. _____, sez. 6, Lugano per l'annullamento della sentenza illegale ed in contumacia da lui pronunciato"; che compito di questa Camera è quello di pronunciarsi sui ricorsi per cassazione proposti contro decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art. 327 CPC, m. 3); che poiché la richiesta di _____ non tende all'annullamento di una sentenza del pretore o di un giudice di pace, tanto meno in una delle materie cui si applicano procedure che prevedono il rimedio della cassazione, essa non può essere considerata rimedio ricevibile da parte di questa Camera; che, a prescindere dalle richieste formulate da _____, può essere precisato in concreto che le cause di stato esulano dalla competenza di questa Camera poiché sono rette da norme processuali (art. 419 segg. CPC) che prevedono esclusivamente il rimedio dell'appello; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese; motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. L'istanza di petizione" 1° dicembre 2000 _____ è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – _____. Comunicazione al Pretore del Distretto di _____, sezione _____. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.